



COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 - AVVISO ALLA CITTADINANZA -

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;
- Visto il regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13/08/2020 e ss.mm.ii.;

comunica le aliquote IMU per il calcolo dell'acconto 2023

Tabella riepilogativa delle aliquote deliberate	Aliquote acconto 2023	Aliquote confermate per l'anno 2022
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,5%	0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	0,1%	0,1%
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)	0,73%	0,73%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019)	1,06%	1,06%
Aree edificabili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	0,93%	0,93%
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	0,97%	0,97%

RIDUZIONI applicabili nella misura ed alle condizioni di seguito indicate:

- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili con perizia tecnica e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- ✓ riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nel Comune di Monteiasi;
 - il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nel Comune di Monteiasi e non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 - il contratto di comodato deve essere registrato.
- ✓ riduzione al 75% dell'aliquota ordinaria per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998;
- ✓ riduzione al 37,5% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

DETRAZIONI Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

ESENZIONI, oltre alle esenzioni previste dal comma 759 dell'art. 1, L. 160/2019, l'imposta non è dovuta per:

- ✓ l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni accatastate con categoria A/1, A/8 e A/9;
- ✓ l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
- ✓ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
- ✓ l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- ✓ i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola;
- ✓ i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

ACCONTO: entro il 16 giugno 2023. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30 maggio 2022.

SALDO: entro il 18 dicembre 2023 Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando l'apposito modello ordinario o semplificato dell'Agenzia delle Entrate disponibile presso tutti gli uffici postali e/o istituti bancari oppure sul sito www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando gli appositi codici di individuazione del tributo, istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Il Funzionario Responsabile - Dott.ssa Giovanna Gregucci